

e l'incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generali di amministrazione, ivi compreso il rimborso spettante all'Associazione nazionale bachicoltori per la particolare attività svolta, ecc.);

4) elementi necessari per determinare il costo pro-chilo delle spese di filatura con l'indicazione dei quantitativi di bozzoli a fresco sottoposti all'operazione stessa;

5) elenchi nominativi dei conferenti, distinti per provincia, con la indicazione della misura dell'anticipazione corrisposta, della data di conferimento e dei quantitativi di bozzoli da ciascuno conferiti. Tali elenchi debbono essere visti dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al precedente art. 6;

6) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito e di quello trasformato;

7) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

8) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti in base alle convenzioni di cui al precedente art. 5.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 7) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione nazionale di cui al precedente art. 6 e previo esame e parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1957, e successive modificazioni, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 8.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere, ultimato il conferimento del prodotto, un acconto sui contributi concessi per un importo fino alla misura massima del 70 % della spesa a carico dello Stato di L. 840 milioni, qualora il quantitativo conferito all'ammasso non sia inferiore a kg. 1.700.000. Nel caso che il quantitativo ammassato sia inferiore ai 1.700.000 chilogrammi la misura dell'acconto sarà proporzionalmente ridotta.

Lo domanda intesa ad ottenere il pagamento del suddetto acconto deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti visti dai presidenti delle commissioni provinciali di cui all'art. 6, nei quali debbono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti ai conferenti.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi, maggiorati dei

contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di bozzoli conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è assunto l'impegno di L. 840 milioni sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1971

Il Ministro: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 249*

(4538)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 2156 del 30 settembre 1970, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la statizzazione della strada « Forcella di Lavardêt-Casera Razzo-Vigo di Cadore » in provincia di Belluno;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Belluno che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 11 marzo 1970, n. 253, in data 10 novembre 1970, n. 1934 e in data 20 maggio 1969, n. 6211;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione della strada in parola;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse viene classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 619 « di Vigo di Cadore », con itinerario: innesto alla strada statale n. 465, presso Forcella di Lavardêt-Casera Razzo-Vigo di Cadore-innesto strada statale n. 52 presso la località « Tre Ponti » e della estesa di km. 25 + 000.